

Allegato A



**Revisione ordinaria delle
partecipazioni anno 2018**
(articolo 20 D.Lgs. 175/2016 e s.m.i.)

Relazione sui risultati conseguiti

PRESENTAZIONE

Ai sensi delle disposizioni di cui agli artt. 20, 24 e 26 comma 11 del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i., la presente relazione illustra i risultati conseguiti a seguito della predisposizione della Revisione ordinaria delle partecipazioni, approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 48 del 29.11.2018.

La relazione in oggetto dovrà essere poi trasmessa all'Osservatorio del MEF e alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti.

La relazione si articola nelle seguenti sezioni:

Sezione 1 – Le misure di razionalizzazione programmate

Sezione 2 – I risultati degli interventi di razionalizzazione

Tenuto conto del quadro normativo di riferimento in materia di organismi partecipati e del sistema dei controlli interni dell'ente, il presente documento riveste carattere strategico; in tal senso le misure programmate, i risultati conseguiti e gli interventi ancora da completare, oltre alla formale rendicontazione contenuta nel presente documento, saranno oggetto di presentazione e discussione in sede consiliare, rilevate la funzione e le competenze attribuite a tale organo.

SEZIONE 1 – LE MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE PROGRAMMATE

1.1 IL QUADRO NORMATIVO ALLA BASE DEL PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE

Il D.Lgs. 175/2016 Testo Unico delle Società Partecipate all'art. 4, comma 1, stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali.

Il Comune può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, comma 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del D.Lgs. N. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del D.Lgs. N. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del D.Lgs. N. 50 del 2016.

Il Comune, ai sensi dell'art. 4, comma 3, del T.U.S.P., al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, può acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio dell'Ente, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.

Le società in house devono avere come oggetto sociale esclusivo uno o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2 dell'art. 4 del T.U.S.P. e devono operare in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 16 del T.U.S.P.

Inoltre è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni in specifici casi esplicitati dall'art. 4 del T.U.S.P. dal comma 5 al comma 9 ter.

Per effetto dell'art. 24 del T.U.S.P., il Comune di Magenta ha effettuato entro il 30 settembre 2017 una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute individuando le misure di razionalizzazione da porre in essere.

In particolare, ai sensi dell'art. 20 del T.U.S.P. devono essere oggetto di razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante liquidazione o cessione, le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

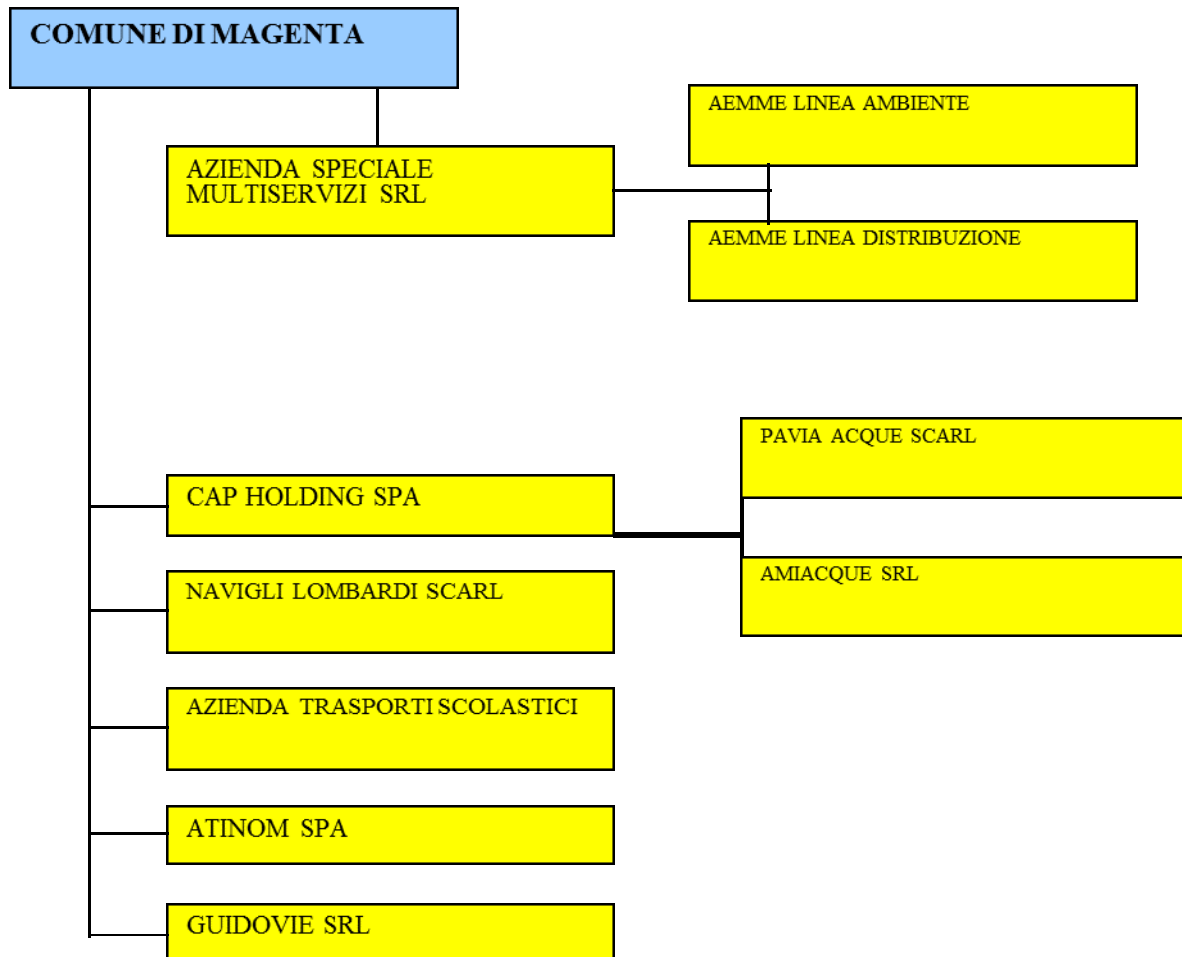
- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 del T.U.S.P.;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 del T.U.S.P.;

Inoltre le disposizioni del T.U.S.P. devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.

Infine l'art. 26 del T.U.S.P. disciplina le tipologie di società che sono escluse dall'applicazione della norma in esame.

1.2 LE MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE PROGRAMMATE

1.2.1 RAPPRESENTAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE



1.2.2 LE MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE PREVISTE NELLA REVISIONE ORDINARIA 2018 PER LE SOCIETA' PARTECIPATE

AZIENDA SPECIALE MULTISERVIZI S.R.L.

Finalità perseguite e attività ammesse (artt. 4 e 26 del T.U.S.P.)	CALORE, VERDE, SGOMBERO NEVE, PARCHEGGI E AREE SOSTA A PAGAMENTO
---	--

Condizioni per l'adozione di un piano di riassetto (art. 20 del T.U.S.P.)	La società non presenta le condizioni di cui all'art. 20, c. 2, del T.U.S.P.
--	--

Valutazione della partecipazione	Mantenimento senza interventi di razionalizzazione.
---	---

CAP HOLDING S.P.A

Finalità perseguite e attività ammesse (artt. 4 e 26 del T.U.S.P.)	SERVIZIO IDRICO
---	-----------------

Condizioni per l'adozione di un piano di riassetto (art. 20 del T.U.S.P.)	La società non presenta le condizioni di cui all'art. 20, c. 2, del T.U.S.P.
--	--

Valutazione della partecipazione	Mantenimento senza interventi di razionalizzazione.
---	---

NAVIGLI LOMBARDI S.C.A.R.L.

Finalità perseguite e attività ammesse (artt. 4 e 26 del T.U.S.P.)	SALVAGUARDIA, RECUPERO, GESTIONE E VALORIZZAZIONE DEI NAVIGLI LOMBARDI
Condizioni per l'adozione di un piano di riassetto (art. 20 del T.U.S.P.)	PARTECIPAZIONE CESSATA PER EFFETTO DEL TRASFERIMENTO DEL RAMO D'AZIENDA A SOCIETA' REGIONALE E CONSEGUENTE SCIoglimento DELLA SOCIETA' PARTECIPATA DAL COMUNE (OPERAZIONI AVVENUTE NEL CORSO DEL 2017). LA LIQUIDAZIONE NON E' ANCORA STATA ULTIMATA IN QUANTO NON E' ANCORA STATA DEFINITA LA SITUAZIONE CREDITORIA E DEBITORIA DELLA SOCIETA' STESSA
Azioni programmate	CESSAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE PER SCIoglimento DELLA SOCIETA'
Tempi di attuazione	12 MESI
Risparmi attesi	LA PARTECIPAZIONE NON GENERAVA COSTI PER IL COMUNE

ATINOM S.P.A.

Finalità perseguite e attività ammesse (artt. 4 e 26 del T.U.S.P.)

TRASPORTO PUBBLICO INTERCOMUNALE.

Condizioni per l'adozione di un piano di riassetto (art. 20 del T.U.S.P.)

SOCIETA' IN LIQUIDAZIONE.

Valutazione della partecipazione

ALIENAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE PER LIQUIDAZIONE DELLA SOCIETA'.

Azioni programmate

CESSIONE DELLA PARTECIPAZIONE.

Tempi di attuazione

6 MESI.

Risparmi attesi

LA PARTECIPAZIONE NON GENERAVA COSTI PER IL COMUNE

GUIDOVIE S.R.L.

Finalità perseguite e attività ammesse (artt. 4 e 26 del T.U.S.P.)

TRASPORTO A NOLEGGIO

Condizioni per l'adozione di un piano di riassetto (art. 20 del T.U.S.P.)

Valutazione della partecipazione

SOCIETA' NON INDISPENSABILE PER IL PERSEGUIMENTO DELLE FINALITA' DELL'ENTE.

Azioni programmate

CESSIONE DELLA PARTECIPAZIONE

Tempi di attuazione

6 MESI.

Risparmi attesi

LA PARTECIPAZIONE NON GENERAVA COSTI PER IL COMUNE

AZIENDA TRASPORTI SCOLASTICI S.R.L.

Finalità perseguite e attività ammesse (artt. 4 e 26 del T.U.S.P.)

TRASPORTO URBANO E SCOLASTICO.

Condizioni per l'adozione di un piano di riassetto (art. 20 del T.U.S.P.)

La società non presenta le condizioni di cui all'art. 20, c. 2, del T.U.S.P.

Valutazione della partecipazione

Mantenimento senza interventi di razionalizzazione.

AEMME LINEA AMBIENTE S.R.L.

Finalità perseguite e attività ammesse (artt. 4 e 26 del T.U.S.P.)

IGIENE URBANA

Condizioni per l'adozione di un piano di riassetto (art. 20 del T.U.S.P.)

La società non presenta le condizioni di cui all'art. 20, c. 2, del T.U.S.P.

Valutazione della partecipazione

Mantenimento senza interventi di razionalizzazione.

AEMME LINEA DISTRIBUZIONE S.R.L.

Finalità perseguite e attività ammesse (artt. 4 e 26 del T.U.S.P.)

RETI GAS

Condizioni per l'adozione di un piano di riassetto (art. 20 del T.U.S.P.)

La società non presenta le condizioni di cui all'art. 20, c. 2, del T.U.S.P.

Valutazione della partecipazione

Mantenimento senza interventi di razionalizzazione.

AMIAQUE S.R.L.

Finalità perseguite e attività ammesse (artt. 4 e 26 del T.U.S.P.)

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Condizioni per l'adozione di un piano di riassetto (art. 20 del T.U.S.P.)

La società non presenta le condizioni di cui all'art. 20, c. 2, del T.U.S.P.

Valutazione della partecipazione

Mantenimento senza interventi di razionalizzazione.

PAVIA ACQUE SCARL

Finalità perseguite e attività ammesse (artt. 4 e 26 del T.U.S.P.)

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Condizioni per l'adozione di un piano di riassetto (art. 20 del T.U.S.P.)

La società non presenta le condizioni di cui all'art. 20, c. 2, del T.U.S.P.

Valutazione della partecipazione

Mantenimento senza interventi di razionalizzazione.

SEZIONE 2 – I RISULTATI DEGLI INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Di seguito, per ogni società partecipata, per la quale era programmata un'azione di razionalizzazione nella Revisione ordinaria delle partecipazioni 2018, sono riportati gli interventi posti in essere per l'attuazione delle misure previste dal piano, i risultati conseguiti, i risparmi conseguiti e le eventuali azioni ancora da intraprendere per completare il programma di razionalizzazione.

NAVIGLI LOMBARDI S.C.A.R.L.

Interventi posti in essere	PROSECUZIONE ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE
Risultati conseguiti	PARTECIPAZIONE CESSATA PER EFFETTO DEL TRASFERIMENTO DEL RAMO D'AZIENDA A SOCIETA' REGIONALE E CONSEGUENTE SCIoglimento DELLA SOCIETA' PARTECIPATA DAL COMUNE (OPERAZIONI AVVENUTE NEL CORSO DEL 2017). LA LIQUIDAZIONE NON E' ANCORA AVVENUTA IN QUANTO NON E' ANCORA STATA DEFINITA LA SITUAZIONE CREDITORIA E DEBITORIA DELLA SOCIETA' STESSA.
Risparmi conseguiti	LA PARTECIPAZIONE NON GENERAVA COSTI PER IL COMUNE
Azioni ancora da intraprendere	ULTIMAZIONE ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE

ATINOM S.P.A.

Interventi posti in essere	ALIENAZIONE DELLE QUOTE SOCIETARIE AD AUTOGUIDOVIE SPA IN DATA 12/04/2019.
Risultati conseguiti	CESSAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE
Risparmi conseguiti	LA PARTECIPAZIONE NON GENERAVA COSTI PER IL COMUNE
Azioni ancora da intraprendere	

GUIDOVIE S.R.L.

Interventi posti in essere	ALIENAZIONE DELLE QUOTE SOCIETARIE AD AUTOGUIDOVIE SPA IN DATA 12/04/2019.
Risultati conseguiti	CESSAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE
Risparmi conseguiti	LA PARTECIPAZIONE NON GENERAVA COSTI PER IL COMUNE
Azioni ancora da intraprendere	